RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Art. 59 231

Contestazione dell'illecito amministrativo

Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito e' contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Versione in vigore dal 4 luglio 2001, non più in vigore dal 4 aprile 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Responsabilità amministrativa degli enti
Estremi	Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Capo	III — Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative
Sezione	V — Indagini preliminari e udienza preliminare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/responsabilita-amministrativa-degli-enti/art-59-contestazione-dell-illecito-amministrativo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it